

# **DIRITTO DEI TRASPORTI - L14**

**LEZIONE 17 SETTEMBRE 2024**

**NOZIONI PRELIMINARI E PROFILI STORICI**

**LE FONTI**

**I CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO**

**Prof.ssa Fiorenza Prada - a.a. 2024/2025**

# ***Cosa si intende per trasporto?***

- Dal punto di vista **materiale**, trasporto significa trasferimento di persone o di cose da un luogo ad un altro.
- Dal punto di vista **giuridico**:
  - oggetto di trasporto in senso stretto (o commerciale) possono essere solo le cose materiali (cose o persone) —> il concetto giuridico di trasporto è più ristretto del concetto materiale;
  - È trasporto qualsiasi movimento di un mezzo per forza propria, volto allo svolgimento di una qualsiasi attività, anche diversa dal trasferimento di cose o persone (c.d. trasporto in senso lato, o tecnico) —> il concetto giuridico di trasporto è più ampio di quello materiale.

# ***Il mezzo di trasporto***

- Il trasporto avviene attraverso un **mezzo di trasporto**, che diverge a seconda dell'ambiente in cui il trasporto avviene: veicoli stradali per il trasporto stradale, il treno per quello ferroviario, la nave per il trasporto marittimo e in acque interne, l'aeromobile per quello aereo.
- Nell'ambito del trasporto, il mezzo è essenziale, con conseguente esclusione dall'ambito del trasporto, di quei trasferimenti ove il mezzo manca: es. vettoriamiento, facchinaggio.

# ***Il luogo del trasporto***

Il trasporto avviene in tutti i luoghi tecnicamente disponibili per l'attività umana, e dunque sulla terraferma, per acqua e nello spazio aereo.

- Trasporto terrestre: stradale (o su gomma); ferroviario (o su rotaia) —> *diritto dei trasporti/diritto ferroviario*
- Trasporto marittimo: per mare o in acque interne (fiumi, laghi e canali navigabili) —> *diritto marittimo*
- Trasporto aereo: nello spazio atmosferico —> *diritto aeronautico*
- *DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE* = diritto marittimo + diritto aeronautico

# ***L'evoluzione storica del diritto dei trasporti***

## ***Le civiltà antiche***

- Fino a un'epoca relativamente recente, il trasporto è stato essenzialmente, se non unicamente, trasporto per acqua.
- La storia del trasporto è stata per secoli la storia del trasporto per acqua.
- Fondamentale è stato l'apporto delle città costiere o di quelle situate lungo le acque interne navigabili.
- Conosciamo scarsamente la regolazione giuridica delle civiltà antiche, sia perché mancano le fonti, sia perché non vi era un vero e proprio corpus giuridico.
- Codice di Hammurabi (XX sec. a.C.)

# ***Il diritto romano***

- Il diritto romano disciplinò il trasporto con una serie di regole che per vari aspetti costituiscono ancora oggi la base della regolamentazione dello stesso.
- *Exercitor*, soggetto che esercita l'attività commerciale con una nave propria o altrui, il quale spesso affida il governo della nave ad un altro soggetto (*magister navis*, il comandante della nave) —> armatore/esercente
- *Receptum*: per il fatto di aver ricevuto in consegna beni appartenenti ad un certo soggetto, colui che ha ricevuto tali beni, in relazione ai quali è obbligato ad una certa prestazione, è tenuto anche alla loro custodia —> costituisce il fondamento della responsabilità del vettore
- *lactus*: il danno risentito da alcuni fra i soggetti coinvolti in una spedizione marittima in conseguenza di un atto volontario del comandante della nave per il beneficio di tutti e per la salvezza della spedizione, viene ripartito fra tutti i soggetti interessati, proporzionalmente al valore dei beni che ciascuno di loro ha in rischio in quella spedizione —> avaria comune

## ***Il diritto medievale***

- **Fino all'anno Mille:** grave crisi economica che incide anche sui trasporti; i trasporti divengono meno sicuri. Si diffondono istituti come la colonna o la commenda, caratterizzati dalla messa in comune della nave, del carico, dei proventi e delle perdite conseguibili dalla spedizione marittima, come in una sorta di consorzio di rischi → contratto di assicurazione
- **Dopo l'anno Mille e fino alla codificazione francese:** rifioriscono i traffici e i trasporti; è in questo periodo che sorge il diritto marittimo. Consolato del mare, Rôles d'Oléron, Guidon de la mer, Grande Ordonnance de la marine di Colbert.

# ***Le codificazioni contemporanee***

- **Code de commerce napoleonico (1807)**
- **Codice di commercio italiano (1865 e 1882)**
- XX secolo: grande sviluppo dell'industria e della scienza, che incise anche sul settore dei trasporti; a fianco al tradizionale trasporto marittimo, si affermarono gradualmente il trasporto ferroviario, il trasporto stradale e il trasporto aeronautico.

# ***I contratti di utilizzazione dei mezzi di trasporto***

## ***I mezzi di trasporto***

- Ogni struttura idonea al trasporto, ossia al trasferimento di persone o di cose da un luogo ad un altro, per qualunque finalità effettuato.
  - TRASFERIMENTO: spostamento fisico, da un luogo ad un altro, di cose o di persone
  - IDONEITA': il mezzo, per le proprie caratteristiche costruttive, è in grado di effettuare il trasferimento

## ***La nave - LA NAVE (art. 136 cod. nav.)***

- La nave è qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua.
- Non rilevano le dimensioni della nave: sono navi anche le costruzioni di piccola dimensione, comprese le scialuppe e le barche a remi.
- Dalle navi si distinguono i **galleggianti**: strutture destinate a servizi accessori alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne, anziché al trasporto.

## ***L mezzi di trasporto - L'AEROMOBILE (art. 743 cod. nav.)***

- L'aeromobile viene definito come ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o di cose, in virtù di un sostentamento statico o dinamico:
  - Si avvalgono di sostentamento statico le macchine più leggere dell'aria, come mongolfiere, dirigibili;
  - Sfruttano invece il sostentamento dinamico le macchine più pesanti dell'aria, aeroplani, idrovolanti, elicotteri
- Rientrano nella nozione di aeromobile anche gli aeromobili a pilotaggio remoto.

# ***I mezzi di trasporto - I PUBBLICI REGISTRI***

- Le navi, gli aeromobili, gli autoveicoli sono iscritti in pubblici registri.
  - Navi maggiori: matricole tenute dall'autorità marittima locale
  - Navi minori e galleggianti: registri tenuti dall'autorità marittima locale
  - Navi e imbarcazioni da diporto: : registri tenuti dall'autorità marittima locale
  - Aeromobili: registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC
  - Apparecchi per il volo da diporto o sportivo muniti di motore: registro tenuto dall'AeroClub d'Italia
  - Aeromobili a pilotaggio remoto di massa pari o superiore a 25 kg: registro degli aeromobili a pilotaggio remoto tenuto dall'ENAC
  - Autoveicoli e i motoveicoli sono iscritti nel pubblico registro automobilistico tenuto dall'Automobile Club d'Italia
- Sono, dunque, beni mobili registrati.

# ***I contratti di utilizzazione dei mezzi di trasporto***

- Contratti comunemente impiegati per l'utilizzazione della nave (titolo I del libro III della parte I cod. nav., artt. 376 e ss.) e dell'aeromobile (titolo I del libro III della parte II cod. nav., artt. 939 e ss.).
- **LOCAZIONE, NOLEGGIO, TRASPORTO**
- **Storicamente**, tale categoria risale al diritto romano (*locatio-conductio*) ed è perdurata sino al codice di commercio del 1882 (noleggi).
- Il codice della navigazione adotta un criterio diverso, distinguendo i contratti di utilizzazione sulla base del **criterio causale**:
  - Nella *locazione*, la causa è rappresentata dalla cessione in godimento della nave, a titolo essenzialmente oneroso;
  - Nel *noleggio*, la causa è rappresentata dal compimento di uno o più viaggi, a titolo naturalmente oneroso;
  - Nel *trasporto*, la causa è rappresentata dal trasferimento di persone o di cose da un luogo ad un altro, a titolo naturalmente oneroso.